



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GRUPPO TECNICO SESTIERE DI CANNAREGIO

Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e, p. c.

Alla Polizia Municipale di Cannaregio
comandopl@pec.comune.venezia.it

Alla Commissione Regionale per il
Patrimonio culturale del Mic - Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al fg. PG/2025/0631456 del 25.11.2025

OGGETTO: Venezia - Cannaregio 3144 – fg. 12 mapp. 5691, 5692 – Richiedente Comune di Venezia;
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, ss.mm.ii., Parte Seconda;
Area “ex Ospedale Umberto Primo”, D.M. del 28.07.2011, ex legge 01 giugno 1939 n. 1089;
Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell’art. 25, lett. d) del D.Lgs
1/2018 e dell’art. 3, comma 1 dell’O.C.D.P.C. 616/2019;
Interventi di consolidamento delle fondazioni – primo stralcio;
Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che:

- l’istanza in oggetto è pervenuta in data 25.11.2025 ed assunta al prot. n° **37053** del **25.11.2025**;
- il responsabile del procedimento e dell’istruttoria è l’arch. Alessandra Turri, presso il cui Ufficio è possibile prendere visione degli atti;
- la pratica è stata assegnata per l’istruttoria al responsabile per la tutela archeologica dott. Fabio Spagiari.

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Richiamata l’autorizzazione rilasciata da questa Soprintendenza con prot. n. 18563 del 08.07.2025 per l’esecuzione di indagini strutturali;

Richiamato il sopralluogo congiunto di cui al verbale trasmesso con prot. n. 23513 del 13.08.2025; preso atto che le opere in progetto, sulla base della documentazione allegata, risultano compatibili con le esigenze di tutela del bene culturale in oggetto,

SI AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 21, comma 4, del citato Codice, l’esecuzione del primo stralcio di lavori strutturali previsti nel progetto, così come descritti negli elaborati pervenuti, **a condizione che siano** messe in atto tutte le misure precauzionali al fine di garantire, nel corso dell’esecuzione dei lavori strutturali, la protezione delle strutture antiche e delle relative superfici intonacate già messe alla luce in prospetto nord.

Ai fini della tutela archeologica:

- gli scavi dovranno essere condotti con l’assistenza di un professionista archeologo incaricato dalla committenza, con oneri non a carico di questo Ufficio, prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I fascia dell’Elenco Nazionale degli Archeologi oppure dalla II fascia del medesimo elenco, purché coordinato da un professionista di I fascia, così come stabilito dalla L. 110 del 22 luglio 2014 e dal D.M. 244 del 20 maggio 2019, in ogni caso con ampia esperienza in archeologia urbana;

A. T. - F. S. / m.b.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – Tel. 041 2710111

Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio, 4314 – 30121 Venezia – Tel. 041 3420111

C.F. 80011460278 - PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it

- al termine dell'assistenza archeologica, la Direzione Lavori dovrà trasmettere a questa Soprintendenza la scheda di fine intervento, redatta e firmata dall'archeologo incaricato, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale. Sulla base dei dati trasmessi, la Soprintendenza provvederà a determinare formalmente la valutazione sull'esito dello scavo, dandone comunicazione alla Direzione Lavori e all'archeologo incaricato;

- entro il termine di due mesi in caso di esito negativo ovvero di sei mesi in caso di esito positivo, la Direzione Lavori dovrà trasmettere la documentazione conclusiva di carattere archeologico, secondo le modalità previste dalle Indicazioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito web di questa Soprintendenza.

Si ricorda che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storicoarcheologico dovrà essere comunicato entro 24 ore a questa Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela.

Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del Codice, "Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione".

La presente autorizzazione è relativa ad interventi di competenza di questo Ufficio e fatti salvi i diritti di terzi.

Si precisa altresì che la presente autorizzazione non può configurarsi come concessione edilizia od altri pronunciamenti di competenza comunale.

Si ricorda che qualora nella conduzione dei lavori emergano strutture di interesse storico, artistico o archeologico, il titolare della presente autorizzazione o, per lui, il direttore dei lavori o l'impresa esecutrice, informerà tempestivamente questo Ufficio ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 90, affinché possa disporre le necessarie verifiche e l'eventuale adozione di conseguenti disposizioni di tutela.

Si invita in ogni caso a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nome dell'impresa esecutrice e quello del Direttore dei lavori.

Si informa che la legge non prevede la sanatoria per opere eseguite in difformità dal presente pronunciamento e che arrecano danno al bene tutelato. Per eventuali variazioni al progetto approvato dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione onde non incorrere nelle sanzioni penali previste nella Parte Quarta del citato Codice.

Si informa che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dagli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1, recante il Codice del processo amministrativo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

La presente autorizzazione è relativa agli elaborati trasmessi a questo Ufficio e acquisiti in formato digitale come riportato in premessa. Per eventuali seguenti adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativi al medesimo oggetto, il richiedente o il professionista incaricato è responsabile della conformità degli elaborati.

Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
(arch. Alessandra Turri)

Il Responsabile dell'Istruttoria per la tutela archeologica
(dott. Fabio Spagari)

Per IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio Magani
IL DELEGATO
(arch. Ilaria Cavaggioni)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

A. T. - F. S. / m.b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – Tel. 041 2710111
Ca' Michiel dalle Colonne – Cannaregio, 4314 – 30121 Venezia – Tel. 041 3420111
C.F. 80011460278 - PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it